



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019**

**Approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 18 del 07.06.2019-**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di tributi locali emessi dal Comune di Fragagnano o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l'esclusione delle sanzioni.

3. Per le violazioni del Codice della Strada, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi.

4. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o dell'ente concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

## **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 agosto 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente domanda (sulla base del modello allegato al presente regolamento), esente da bollo, indicando per ciascun atto, l'eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.

## **Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 2019;
- attraverso il pagamento delle rate trimestrali che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 8 rate.

2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

## **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione -**

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Il Comune notifica la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse entro il 30 ottobre 2019

### **Articolo 6 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza e non si possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 3, né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di cui sopra. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Per tutto ciò che non è indicato nel presente atto si fa riferimento al decreto-legge del 30.04.2019 n. 34.